

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale



Présidence de la Région
Bureau électoral

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

GABY

9 NOVEMBRE 2003

**Calendario
delle operazioni elettorali**

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE»

Pubblicazione n. 1 - Le leggi elettorali.

Pubblicazione n. 2 - Calendario delle operazioni elettorali.

Pubblicazione n. 3 - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Pubblicazione n. 4 - Disciplina della propaganda elettorale.

Pubblicazione n. 5 - Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione.

Pubblicazione n. 6 - Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.

Pubblicazione n. 7 - Risultati ufficiali.

Premessa

La presente pubblicazione reca il calendario delle principali operazioni previste dalla legge per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale che si terrà domenica 9 novembre 2003, e, in caso di ballottaggio, domenica 23 novembre 2003.

Si ritiene, così, di poter fornire a tutti i soggetti, ai quali la legge demanda la realizzazione di particolari adempimenti, un quadro sintetico dei rispettivi compiti ed una guida per la loro tempestiva attuazione nei termini e nei modi voluti dal legislatore.

Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale.

(Omissis)

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 20

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui al comma 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.

(Omissis)

Art. 21

(Convocazione comizi)

1. Il Presidente della Regione fissa la data dell'elezione con decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquanticinquesimo giorno precedente quello della votazione.

2. Il decreto è comunicato ai sindaci o ai commissari i quali, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, ne danno avviso agli elettori.

(Omissis)

**CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO,
DEL VICE SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI**

DECRETO N. 683

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, "Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", e successive modificazioni;

Considerato che il consiglio comunale del Comune di Gaby, eletto il 7 maggio 2000, è stato sciolto con deliberazione della Giunta Regionale n. 3196 del 19 maggio 2003, a seguito delle dimissioni contestuali rassegnate dalla metà più uno dei membri assegnati al Consiglio comunale, presentate in data 28 aprile 2003;

Visto l'art. 20, comma 2, della legge regionale 4/1995, in relazione al quale le elezioni dei Consigli comunali, da rinnovarsi per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 15 settembre, devono svolgersi in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre;

Visti gli articoli 2 e 44 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni

DECRETA

la data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 11 consiglieri del consiglio comunale di Gaby, è fissata per domenica 9 novembre 2003.

Qualora nel primo turno di votazione, fissato per domenica 9 novembre 2003, si verificasse il caso previsto dall'art. 53, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni, il turno di ballottaggio viene fissato per il giorno di domenica 23 novembre 2003.

Aosta, 25 agosto 2003

IL PRESIDENTE
(Carlo PERRIN)

**CALENDARIO DELLE OPERAZIONI
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DIRETTA
DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 9 NOVEMBRE 2003**

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

68° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto del Presidente della regione di convocazione dei comizi elettorali per domenica 9 novembre 2003 e del turno di ballottaggio per domenica 23 novembre 2003.

ENTRO MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE

8° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali

Accertamento da parte del Commissario, con l'assistenza del Segretario comunale, dell'esistenza e del buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE

Scadenza del termine della 1ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) cancellazione degli elettori deceduti;
- b) cancellazioni degli elettori emigrati in altri comuni;
- c) cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

LUNEDÌ 22 SETTEMBRE

20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi

Termine entro il quale il Commissario, deve provvedere all'invio delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

45° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione, a cura del Commissario, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 21, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Scadenza del termine della 2ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune;

- b) cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- c) variazioni da apportare alle liste elettorali, con contemporanea cancellazione e iscrizione, in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione elettorale del Comune.

ENTRO MARTEDÌ 30 SETTEMBRE

5° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

Termine entro cui i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune in cui sono residenti devono presentare al Commissario domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ENTRO DOMENICA 5 OTTOBRE

10° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

L'Ufficiale Elettorale compila un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione (9 novembre). Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Commissario alla Commissione Elettorale Circondariale che depenna, dalle liste sezionali destinate al seggio, i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso (art. 33, comma 2, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Pubblicazione della seconda copia del citato elenco all'Albo pretorio (art. 33, comma 3, T.U. n. 223).

Deposito della terza copia dell'elenco nella Segreteria comunale (art. 33, comma 3, del T.U. n. 223).

ENTRO LUNEDÌ 6 OTTOBRE

34° giorno antecedente quello della votazione

Termine entro il quale devono pervenire al Commissario le domande di coloro che, pur non partecipando alla competizione con liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale indiretta (art. 4, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni).

DA MARTEDÌ 7 OTTOBRE A GIOVEDÌ 9 OTTOBRE
dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione

Il Commissario provvede a stabilire gli speciali spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale di coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (propaganda elettorale diretta - art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni).

Entro lo stesso termine, il Commissario provvede a stabilire e delimitare gli speciali spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (propaganda elettorale indiretta - art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni).

Il Commissario entro due giorni successivi alla comunicazione delle liste ammesse, provvede a:

- a) delimitare, ripartire ed assegnare gli speciali spazi destinati alla propaganda elettorale diretta (art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni).
- b) ripartire ed assegnare gli speciali spazi destinati alla propaganda elettorale indiretta (art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni).

VENERDÌ 10 OTTOBRE
30° giorno antecedente quello della votazione

ore 8,00:

Inizio della presentazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale alla segreteria del Comune (art. 33, comma 13, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni) la quale dovrà trasmettere entro lo stesso giorno, alla Commissione Elettorale Circondariale, le candidature e le liste presentate.

Scadenza del termine della 3ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) iscrizione di coloro che acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana;
- b) iscrizione di coloro che riacquistano il diritto elettorale per cessazione delle cause ostative;
- c) iscrizione di coloro che per qualsiasi causa, diversa dal compimento del 18° anno di età, abbiano diritto di essere iscritti nelle liste elettorali (art. 32, comma 6, del T. U. 20 marzo 1967, n. 223).

Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa figurativa a carattere fisso - ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi - di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o getto di volantini, nonché dell'uso di altoparlante su mezzi mobili fuori dai casi disciplinati dall'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

ENTRO VENERDÌ 10 OTTOBRE
30° giorno antecedente quello della votazione

Il Presidente del Tribunale di Aosta nomina il Presidente di seggio (art. 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Entro il 5° giorno successivo alla nomina del Presidente di seggio, il Presidente del Tribunale di Aosta trasmette al Commissario il nominativo del Presidente di seggio desi-

gnato all'unica sezione elettorale del Comune (art. 20, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

SABATO 11 OTTOBRE

29° giorno antecedente quello della votazione

ore 12,00:

Termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati alla segreteria del Comune (art. 33, comma 13, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni) la quale dovrà trasmettere entro lo stesso giorno, alla Commissione Elettorale Circondariale, le candidature e le liste presentate.

ENTRO MARTEDÌ 14 OTTOBRE

26° giorno antecedente quello della votazione.

La Commissione elettorale circondariale, sentiti eventualmente i delegati di lista, decide, in via definitiva, su tutti i rilievi rimarcati e su tutte le questioni controverse.

La Commissione procede quindi al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da attribuire ai candidati e alle liste.

Le decisioni della Commissione devono essere immediatamente trasmesse al Commissario per la stampa del manifesto e al Presidente della Regione per la predisposizione delle schede.

DA MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE A LUNEDÌ 20 OTTOBRE

Tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione

L'Ufficiale Elettorale, in seduta pubblica, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto, procede al sorteggio degli scrutatori compresi nell'albo istituito a mente dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni (art. 24 della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Gli scrutatori destinati al seggio sono quattro (art. 23 della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

ENTRO LUNEDÌ 15 OTTOBRE

20° giorno antecedente quello della votazione

Il Commissario dà comunicazione dell'avvenuta nomina a Presidente di seggio all'interessato (art. 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

ENTRO SABATO 25 OTTOBRE

15° giorno antecedente quello della votazione

Termine entro il quale il Commissario deve provvedere all'affissione del manifesto recante le liste dei candidati (art. 36, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

SABATO 25 OTTOBRE

15° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore (art. 24, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modifica-

zioni). Lo scrutatore deve comunicare, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al Commissario del Comune, l'eventuale grave impedimento che non gli consenta di esercitare tale funzione. Il Commissario provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Scadenza del termine della quarta tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, comma 4, T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Autenticazione e blocco delle liste elettorali generali e sezionali, non appena apportate le variazioni per morte degli elettori, da parte dell'Ufficiale Elettorale e della Commissione Elettorale Circondariale. Le liste elettorali sezionali tenute presso il Comune vanno sottoscritte, in ogni pagina, dall'Ufficiale Elettorale. Le liste elettorali sezionali tenute presso la Commissione Elettorale Circondariale vanno, invece, sottoscritte da tutti i componenti la Commissione stessa.

ENTRO GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

10° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione Elettorale Circondariale, da parte dell'Ufficiale Elettorale, delle eventuali proposte di variazione di sedi di Uffici Elettorali di Sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

ENTRO SABATO 1° NOVEMBRE

8° giorno antecedente quello della votazione

Invio al Commissario da parte del Presidente della Commissione Elettorale Circondariale, dell'esemplare delle liste elettorali di sezione, debitamente autenticate, per la votazione (art. 21, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE

5° giorno antecedente quello della votazione

Da tale data l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19 e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni (art. 22, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

DA MARTEDÌ 4 NOVEMBRE

5° giorno antecedente quello della votazione

Giorno dal quale possono essere ritirate presso l'Ufficio elettorale comunale le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere deteriorate, smarrite o rubate (art. 9 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e art. 22, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4).

ENTRO MARTEDÌ 4 NOVEMBRE

5° giorno antecedente quello della votazione

Decisione della Commissione Elettorale Circondariale su eventuali proposte pervenute dall'Ufficiale Elettorale per la variazione di sedi di seggi elettorali (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

ENTRO GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE

3° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per la notifica agli interessati della nomina a scrutatore in sostituzione di quelli precedentemente sorteggiati (art. 24, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Consegna al Commissario da parte del Ufficio elettorale regionale, del materiale elettorale per le operazioni della Sezione e della votazione (art. 31, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

ENTRO VENERDÌ 7 NOVEMBRE

2° giorno antecedente quello della votazione

Presentazione al Segretario comunale della designazione di rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere presentata al Presidente di seggio, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (art. 37, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Pubblicazione del manifesto del Commissario con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alla sede della sezione elettorale (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali di sezione da parte della Commissione Elettorale Circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art. 40 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

SABATO 8 NOVEMBRE

giorno antecedente quello della votazione

Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda e delle nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda (art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

ore 16,00:

Termine entro il quale il Commissario provvede alla consegna al Presidente del seggio del materiale occorrente per le operazioni e il funzionamento delle sezioni e per la votazione (artt. 28 e 29 della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Insediamiento del seggio (art. 28 della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Presentazione al Presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

DOMENICA 9 NOVEMBRE

Giorno della votazione

ore 7,00:

Ricostituzione del seggio.

Eventuale presentazione al Presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Inizio delle operazioni di voto (art. 49, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

ore 22,00:

Chiusura della votazione (art. 47, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Accertamento del numero dei votanti (art. 51, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Completamento delle operazioni previste dall'art. 51 della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni.

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE

Giorno successivo a quello della votazione

ore 8,00:

Ricostituzione del seggio e inizio delle operazioni di spoglio dei voti, che devono essere ultimate entro le ore sedici (art. 62 della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

TURNO DI BALLOTTAGGIO

BALLOTTAGGIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI.

L'art. 53, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni, dispone che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco (e collegato vice sindaco), si proceda ad un turno di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto in egual misura il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data della votazione.

SABATO 22 NOVEMBRE

giorno antecedente quello del ballottaggio

Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda e delle nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda (art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

ore 16,00:

Termine entro il quale il Commissario provvede alla consegna al Presidente del seggio del materiale occorrente per le operazioni e il funzionamento della sezione e per la votazione (art. 29 della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Insediamiento del seggio (art. 28 della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Autenticazione (firma) e vidimazione (bollo) delle schede per la votazione (art. 48 della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Presentazione al Presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

DOMENICA 23 DICEMBRE

Giorno della votazione

ore 7,00:

Ricostituzione del seggio:

Eventuale presentazione al Presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

Inizio delle operazioni di voto (art. 49, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).

ore 22,00:

Chiusura della votazione. Operazioni di scrutinio (art.47, comma 3, legge regionale 4 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni).